



COMUNE DI RIVAROSSA

C.A.P. 10040

PROVINCIA DI TORINO

Tel. (011) 9.888.406

C. F. 85501570015

REGOLAMENTO

per la determinazione dei criteri e delle modalità
per la concessione di
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di ~~Bosconero~~ può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (ivi comprese Cooperative e Consorzi) per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori: economico, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico, nonché in tutti gli altri settori di competenza del Comune, ivi compresa la promozione della propria immagine.

ART 2

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 1, l'Amministrazione Comunale può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi - ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni e mostre da realizzarsi in sede locale territoriale.

ART. 3

Secondo il criterio della pubblicità delle attività amministrative, di cui all'art. 1 della Legge 07.08.1990, n. 241, l'Amministrazione Comunale può ricorrere ai quotidiani e periodici ed alle trasmissioni radio-televisive per erogazioni pubblicitarie e la pubblicazione e la diffusione di informazioni concernenti attività comunali.

ART. 4

L'Amministrazione, in sede di redazione del Bilancio di Previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica, inserirà in quest'ultima, l'elenco dei soggetti che potranno beneficiare dei contributi, sussidi, sovvenzioni, ecc., di cui al presente regolamento.

Lo stanziamento sarà di massima, potendo subire nel corso della gestione finanziaria diminuzioni, aumenti, ovvero soppressioni in relazione alle necessità che si dovessero verificare nel tempo.

ART. 5

Le domande delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, in bollo solo nei casi previsti dalla legge, dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
- il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;

- l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- l'impegno di produrre, a consuntivo, la dimostrazione contabile dell'effettivo utilizzo della somma ricevuta a titolo di contributo, sussidio, sovvenzione, ecc.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della Legge 07.08.1990, n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 6

Le domande di cui al precedente art. 5, potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione;

Nessuna domanda di contributo potrà essere presa in considerazione dall'Amministrazione Comunale, se l'Ente richiedente non avrà prodotto idonea dimostrazione a consuntivo dell'utilizzo relativo a eventuali contributi precedenti da parte del Comune.

La rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto.

Il Comune, in relazione alla rilevanza delle cifre esposte nel rendiconto, potrà richiedere, a sua discrezione, copia di uno o più documenti, oggetto del rendiconto stesso (fatture, note, parcelle, ricevute, ecc.).

ART. 7

Le provvidenze di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una-tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi oppure a sostegno di una o più esigenze di carattere specifico e non alla sola generica copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

ART. 8

La concessione delle provvidenze avverrà con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilirà di volta in volta l'ammontare, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

La liquidazione avverrà, di norma, di un'unica soluzione.

Nei casi di anticipazioni e pagamenti in conto, da consentirsi solo per la realizzazione di opere, la cui esecuzione è protratta nel tempo, verranno applicate le disposizioni di cui al 6° e 7° comma dell'art. 12 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.L. 02.03.1989 n. 65, convertito con modificazioni, dalla Legge 26.04.1989 n. 155 con acquisizione di idonee garanzie per il recupero dei pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate ed entrate, risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

ART. 9

Alle provvidenze, di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10, 1° comma, lettera f, della Legge 31.05.1965 n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

ART. 10

I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento della relativa concessione.